

14. luglio 1768

# DIPLOMA DI S. M.

PER LA RISTAUZIONE DELL' UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI SASSARI,

E

## REGOLAMENTO

PARTICOLARE PER LA MEDESIMA.



IN TORINO,  
NELLA STAMPERIA REALE.

MDCCLXV.

REGOLAMENTO

DELLA SOCIETA' DI ...

1

REGOLAMENTO



IN TONINO

DELLA SOCIETA' DI ...

1888

# CAROLUS EMMANUEL<sup>3</sup>

DEI GRATIA REX SARDINIAE, CYPRI, ET HIERUSALEM; DUX SABAUDIAE, MONTISFERRATI, AUGUSTAE SALASSORUM, CHABLASII, GEBENNENSIS, ET PLACENTIAE; PRINCEPS PEDEMONTIS, ET UNELIAE; MARCHIO ITALIAE, SALUTIARUM, SECUSIAE, EPOREDIAE, CEVAE, ORISTANEI, MARI, ET SESANAE; COMES MAURIANAE, GENEVAE, NICIAE, TENDARUM, ASTARUM, ALEXANDRIAE, GOCIANI, ROMONTIS, NOVARIAE, DERTHONAE, VIGLEBANI, ET BOBBII; BARO VAUDI, ET FAUCIGNIACI; DOMINUS VERCELLARUM, PINEROLII, TARANTASIAE, LUMELLINAE, ET VALLIS SICIDAE; SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS, ET EJUSDEM IN ITALIA VICARIUS PERPETUUS.



*A est recte imperandi ratio, ut Princeps, cujus potestati D. O. M. Populos regendos commiserit, non modo illorum commodis, & utilitati quam optime consultum velit, verum etiam maxime provideat, ut se se tanquam communem omnium parentem gerens, singulas Imperii sui partes aequabili cura, & beneficentia complectatur. Ac Nos quidem annis superioribus, quum videremus ad ex-*

*cellentia Sardorum ingenia bonis quibusque artibus in Regni, Religionisque decus, & incrementum excolenda nihil conducibilius fore, quam si Calaritana Academia adversas & ipsa temporum vices passa restitueretur; non solum illam instauravimus, sed novis praesidiis ornandam, augendamque curavimus, eo plane successu, ut fausta haec initia declarant, quem animo pridem, ac spe praeceperamus. Quoniam vero Sassaritani Cives, quique ad alteram Sardiniae plagam incolunt, vix perlata ad eos consilii de hac re a Nobis initi fama, summa universorum, Civitatisque praesertim Ordinum omnium consensione a Nobis item enixe petierint, ut Lycaeam Sassari Urbe illius tractus Principe, quod olim Philippus III., & Philippus IV. Hispaniarum, ac tum etiam Sardiniae Reges inchoaverant, eodem se quoque ac Calaritanos, totiusque illius Promontorii Accolas beneficio profecuti, perficeremus, atque omnibus suis, & numeris, & partibus expleremus; eorum quidem preces, quippe quae Nobis aequissimae viderentur, excepimus libentissime; tantoque illorum studia, quibus & pecuniam in ampliores sumus necessariam publice se contributuros pollicebantur, gratiora Nobis fuere, quanto ea luculentiori argumento sunt, inter binas Provincias, in quas Sardinia omnis divisa est, ut pari utraeque ingeniorum acumine pollent, atque praestantia, ita vigere honestissimam quamdam virtutis aemulationem, & laudis, quam fovere Nos in primis decet ad communem, perpetuamque Regni universi felicitatem. Itaque illorum votis, ultro, ac be-*

nigne annuentes, praecipue quum <sup>5</sup> Sassaritani & absint Calari longissime, & propter viarum asperitatem, eo sine gravi incommodo commeare non possint, continuo & Doctores artium praestantissimos conquiri iussimus, & aedes refici, & certam stipendiorum, quae Professoribus attribuenda essent, rationem iniri, & omnia, quae ad opus mature perficiendum usui esse possent, diligentissime comparari, ut nihil jam reliquum esse videatur, nisi ut nostris literis publice testemur, placere Nobis, Sassaritanam Academiam, ea demum conditione, iis praesidiis, apparatus, atque splendore, quibus nuper Calaritana, instauratam esse, ac restitutam.

Quod igitur Sassaritanis Civibus, & quotquot ei Sardiniae parti, quae a Calaritano tractu divisa est, quaeque a Sassaritano Promontorio nominatur, adjecti sunt, felix, faustum, fortunatumque sit, suprema, qua pollemus, potestate, ultro, scientes, prudentesque Academiam ab Hispaniarum, ac tum etiam Sardiniae Regibus olim Sassari inchoatam perficimus, & absolvimus, iis legibus nunc primum datis, quibus, quod ad regimen, ac tradendarum doctrinarum rationem, rerumque delectum, & alia id genus attinet, cum ceteris quibuscunque Academiis, quae hac aetate omnium excultissima in primis celebrantur, apte congruat, atque consentiat. Ceterum omnia, & singula jura, beneficia, commoda, privilegia, quae antehac illi, aut aliis Academiis Regia Nostra auctoritate constitutis, Calaritanae, vel Taurinensi concessa sunt, rata esse volumus, & confirmamus, ut quot-

quot in *Sassaritano Athenaeo* legitimos honores sint adepti, eo jure censeantur, quo qui optima lege in quibuscumque *Academiis* eadem honoris insignia, dignitatisve ornamenta fuerint consecuti. *Rei literariae universae tuendae, procurandaeque Magistratum Octoviris* ex omni numero delectis mandamus, *Censorem* quoque, & *Adsefforem* adjungimus; quemadmodum & in *Calaritano Athenaeo* constitutum est. *Academiae Rectorem, aut Praesidem, aut, ut ajunt, Cancellarium,* a quo rite honores auctoritate *Nostra* conferantur, jubemus esse *Turritanum Antistitem,* eoque absente, vel impedito, *Vicarium ejus Generalem,* vacante autem *Sede, Vicarium Generalem Capitularem.*

Quas porro leges anno superiore de jure, ac potestate illorum, qui *Magistratum* gerent, de *Censoris, & Adsefforis, Professorum, & Alumnorum officiiis, de ratione studiorum, deque aliis ad literariae Reipublicae statum pertinentibus, Calaritanae Academiae* dedimus, eadem *Sassaritanae* pariter communes sunt, exceptis paucis, quae seorsum pro diversa locorum, aut temporum conditione visa sunt aliter discernenda.

Nunc autem, ut quae a *Nobis,* cum in ipsis utrique *Academiae* communibus, tum in *Sassaritanae* propriis hodierno die datis constitutionibus decreta, sancita sunt, omnibus innotescant, ea in publicis *Sassaritanae Urbis, totiusque tractus Sassaritani* locis proponi volumus, & promulgari, quumque rite posita fuerint, & promulgata, tunc vero praecipimus, ut ab omnibus, & singulis, qui *Nostro Imperio* sub-

jecti sunt, sancte deinceps, religioseque custodiantur, proindeque videant, dent operam praesertim, qui Academiae praesunt, ne quid in posterum res literaria detrimenti capiat.

Quod si quis contra quam hisce literis a Nobis decretum, praescriptumque est, fecerit, commiserit, is mille scuta monetae Sardiniensis in publicum aerarium conferenda solve damnas esto. Dat. Augustae Taurinorum IV. nonas Julias, anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo sexagesimo quinto; Regni vero nostri trigesimo sexto.

C. E M M A N U E L.

BOGINUS.

V. Niger P.

V. Scardaccio Reg.

V. De-Roffi A. F. R.

V. De Laconi Reg.

V. Maximinus Ceva Conf.

P. Viretti Secr.





# CARLO EMANUELE<sup>9</sup>

*Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato, d'Aosta, di Chiabrese, di Genevese, e di Piacenza; Principe di Piemonte, e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, di Susa, d'Ivrea, di Ceva, del Maro, di Oristano, e di Sezana; Conte di Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d'Asti, di Alessandria, di Goceano, di Romonte, di Novara, di Tortona, di Vigevano, e di Bobbio; Barone di Vaud, e di Faussignè; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, di Lumellina, e di Valle Sesia; Principe, e Vicario perpetuo del Sagro Romano Impero in Italia.*



A premura, in cui siamo di promuovere in ogni parte li vantaggi de' nostri sudditi, ed agevolare loro li comodi, e li mezzi di attendere a' buoni studj, ed alle scienze, dalle quali si essenzialmente dipende l'umana felicità, avendoci fatto accogliere con gradimento le supplicazioni della Città di Sassari del Regno Nostro di Sardegna, perchè ci degnassimo di rivolgere anche all'Università colà stabilita fin da' primi lustri del passato secolo li medesimi benigni riguardi, ch' ebbimo

per la ristaurazione di quella di Cagliari, veniamo di segnarne sotto il giorno d'oggi il Diploma, con estendervi le leggi, e regolamenti a questa fissati. Nè rimanendo ora, che provvedere a que' capi, che per la diversità delle circostanze non sono suscettibili di total eguaglianza; quindi è, che di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto in appresso.

## 1.

Il Magistrato sopra gli studj farà composto dell' Arcivescovo di Sassari, dell' Assessor civile della Real Governazione, del Vice-Intendente generale in quel capo residente, e del primo Giurato della Città, oltre i Prefetti delle facoltà, il Censore, l' Assessore, ed il Segretario.

## 2.

Ne' casi di mancanza, od impedimento dell' Arcivescovo, deputiamo in di lui luogo nel Magistrato l' Arciprete della Chiesa Cattedrale, siccome vogliamo, che supplisca alle veci dell' Assessor civile il primo Assessor criminale della Real Governazione.

## 3.

Le congreghe del Magistrato ne' suddetti casi d'impedimento, o mancanza dell' Arcivescovo, potranno farsi in casa dell' Assessor civile, purchè

non siano di quelle fisse annuali, che debbono sempre seguire nell' Università medesima.

4.

Lo stesso Assessor civile viserà di tre in tre mesi li mandati, che saranno spediti per gli stipendj, ed altre spese occorrenti in servizio dell' Università.

5.

Per l' esecuzione degli atti dipendenti dall' ufficio di Assessore si prevalerà questi d' uno degli alguazili della Real Governazione.

6.

Il Segretario della Città lo farà pure del Magistrato sopra gli studj, e conseguentemente anche dell' Università, e de' Collegj, con obbligo di compiere esattamente a tutte le incumbenze annesse a quest' ufficio dalle costituzioni di Cagliari, e spetterà al Magistrato medesimo di accertarsene, per farci, in diverso caso, quelle rappresentanze, che stimerà del maggiore servizio dell' Università.

7.

La collazione de' gradi si farà in nome del Cancelliere, o di chi è da Noi destinato a farne le veci, conformemente al Diploma del giorno d' oggi. Le patenti poi, le quali dovranno anche spedirsi dal medesimo, dopo d' essere firmate

da questi, o da chi avrà, come sopra, presieduto alla collazione del grado, saranno visate dall'Assessor civile, e dal Censore, controsegnate dal Segretario, e munite del sigillo dell'Università.

## 8.

Riduciamo per ora a due li Professori di Medicina, appoggiando a quello di teorico-pratica la lettura delle istituzioni, ed al Professore di materia medica la cattedra di notomia.

## 9.

Sarà pensiero del Magistrato sopra gli studj di procurare la destinazione di qualche sito conveniente per le piantazioni, e dimostrazioni di botanica, affinchè il Professore di materia medica possa anche in tal parte adempiere a' proprj doveri.

## 10.

I Professori di medicina saranno incaricati delle visite dello Spedale con quell'alternativa, che verrà fra di essi concertata sotto l'approvazione del Magistrato, affine di potervi condurre gli studenti, e fare loro le osservazioni pratiche più utili, e necessarie.

## 11.

L'etica, o sia filosofia morale si detterà alternativamente da uno de' Professori di logica, e metafisica, e di fisica sperimentale.

## 12.

Il Collegio dell' arti farà per ora composto de' soli Professori di filosofia , di geometria , ed altre matematiche , e dei due di retorica , a' quali spetterà alternativamente di recitare l' annual orazione dell' apertura degli studj . Vi si potranno però aggregare in l' avvenire , entro i limiti fissati dalle costituzioni di Cagliari , que' soggetti , in cui concorreranno le qualità a tal effetto richieste .

## 13.

Saranno incompatibili coll' impiego di Dottore di Collegio quelli di magistratura nella Real Governazione , come qualunque altro di natura sua perpetuo .

## 14.

Gli Alunni , e Convittori de' Seminarj di Sassari faranno in obbligo di frequentare le scuole dell' Università , semprechè vorranno esser ammessi ai gradi , come abbiamo prescritto per quelli di Cagliari . I soggetti però , che faranno il corso de' loro studj ne' Seminarj delle altre Diocesi , siccome anche i Regolari , e gli Stranieri goderanno nell' Università di Sassari le stesse agevolezze , e riguardi avutisi nelle mentovate costituzioni di Cagliari .

15.

Gli Avvocati verranno secondo il solito ammessi al patrocinio dalla Real governazione, purchè facciano fede d'aver compita la pratica prescritta dalle Regie prammatiche.

16.

Non avrà luogo l'opposizione per le Cattedre di teologia, filosofia, geometria, e matematiche, le quali rimangono altrimenti provviste.

17.

I Professori, allorchè cesseranno dall'esercizio della Cattedra, resteranno collegiati emeriti colle prerogative specificate nel §. 5. tit. 11. delle costituzioni di Cagliari.

18.

Il Vice-protomedico in Sassari continuerà ad esercire nello stesso modo, che ha finora praticato, le incumbenze del suo ufficio subordinatamente, ed a seconda delle istruzioni del Protomedicato stabilito in Cagliari.

19.

Il Tesoriere dell'Università si regolerà giusta le istruzioni, di cui sarà munito dal Magistrato, con approvazione del nostro Vice-Re, ed osserverà anche il prescritto dal tit. 28. delle costituzioni di Cagliari.

20.

Sarà cura del Magistrato di cautelare l'amministrazione economica de' redditi assegnati all'Università col mezzo di quel Vice-intendente generale, che dovrà esserne specialmente incaricato, conferendo a questi per gl' incanti, e deliberamenti, che occorressero, l'autorità opportuna, e dichiarando essere Nostra intenzione, che si estenda anche all'Università il beneficio portato dall'ultimo Regio nostro Editto in favore delle comunità per l'accettazione degli aumenti del mezzo festo.

21.

A' soggetti, che conseguiranno nell'Università di Sassari li gradi Dottorali, e singolarmente a quelli, che si aggregheranno a' rispettivi Collegj, faremo anche sentire nelle occorrenze que' riguardi medesimi, che abbiamo accennati nelle costituzioni suddette al tit. 1. §. 9., tit. 25. §§. 7., e 8.

22.

Il Direttore spirituale, il Cappellano, e Sacristano compiranno a tutte le funzioni rispettivamente loro prescritte nelle costituzioni di Cagliari.

23.

Quanto agli emolumenti per li gradi si offerverà la tariffa inserita in piede del presente.

Per servizio dell' Università basterà un bidello, che supplirà eziandio alle funzioni di portiere.

Mandiamo pertanto al nostro Vice-Re di far pubblicare in Sassari le costituzioni, come sovra, da Noi stabilite per l'Università di Cagliari, insieme al presente regolamento, che vogliamo venga in ogni parte eseguito, ed osservato, derogando perciò ad ogni altra disposizione, o provvedimento avanti emanato, che possa esservi in contrario, e volendo, che alla copia impressa in questa Stamperia Reale si presti la stessa fede, che al proprio originale: Che tale è nostra mente.  
Dat. in Torino il dì quattro del mese di Luglio, l'anno del Signore mille settecento sessantacinque, e del Regno nostro il trentesimo sesto.

C. E M A N U E L E.

BOGINO.

V. Niger P.                      V. De Laconi Reg.  
V. Scardaccio Reg.          V. Massimino Ceva Conf.  
V. De-Roffi A. F. R.

P. Viretti Segr.



# T A R I F F A <sup>17</sup>

*Degli Emolumenti per li Gradi.*

## PER IL MAGISTERO DELLE ARTI.

<b>I</b> L deposito farà di		Reali	30.
<i>Da distribuirsi come infra.</i>			
Al Cancelliere	-	"	4.
Prefetto	-	"	3.
Censore	-	"	2.
Esaminatori 4. per ciascuno	-	"	10.
Segretario dell' Università	-	"	2.
Università, e Biblioteca	-	"	3.
Ospedale	-	"	4.
Bidello	-	"	2.
			Reali 30.

## BACCELLERATO.

			Teologia.		Ambe leggi, e Medicina.
Deposito	-	Reali	35.	"	49.
			35.	"	49.

### *Distribuzione.*

Al Cancelliere		Reali	4.	"	6.
Prefetto	-	"	4.	"	5.
Censore	-	"	3.	"	4.
Esaminatori 4.	-	"	12.	"	16.
Segretario	-	"	2.	"	3.
Università, e Biblioteca	-	"	4.	"	6.
Ospedale	-	"	4.	"	6.
Bidello	-	"	2.	"	3.
			Reali 35.	"	49.

## PER LA LICENZA.

*Esame privato.*

Deposito	-	Reali	Teologia.		Ambe leggi, e Medicina.	
			30.	„	42.	„
<i>Distribuzione.</i>						
Al Prefetto	-	Reali	5.	„	6.	„
Censore	-	„	4.	„	5.	„
Esaminatori	4.	„	16.	„	20.	„
Segretario	-	„	3.	„	4.	„
Università, e Biblioteca	-	„	0.	„	4.	„
Bidello	-	„	2.	„	3.	„
Reali			30.	„	42.	„

*Esame pubblico.*

Deposito	-	Reali	Teologia.		Ambe leggi.		Medicina.	
			109.	„	149.	„	125.	„
<i>Distribuzione.</i>								
Al Cancelliere	-	Reali	8.	„	10.	„	10.	„
Prefetto	-	„	6.	„	10.	„	10.	„
Censore	-	„	3.	„	5.	„	5.	„
Promotore	-	„	15.	„	20.	„	20.	„
Argomentanti	4.	„	8.	„	10.	„	10.	„
Dottori colleg. in Teologia, e Legge 16., non compreso il Prefetto, e Promotore; in Medicina 10.	-	„	48.	„	64.	„	40.	„
Segretario	-	„	3.	„	4.	„	4.	„
Università, e Biblioteca	-	„	7.	„	12.	„	12.	„
Ospedale	-	„	8.	„	10.	„	10.	„
Bidello	-	„	3.	„	4.	„	4.	„
Reali			109.	„	149.	„	125.	„

## PER LA LAUREA.

*Esame privato.*

	Reali	Teologia.		Ambe leggi, e Medicina.	
Deposito -	Reali	35.	”	53.	
<i>Distribuzione.</i>					
Al Prefetto -	Reali	6.	”	8.	
Censore -	”	4.	”	5.	
Esaminatori 4.	”	20.	”	28.	
Segretario -	”	3.	”	4.	
Università, e Biblioteca	”	0.	”	4.	
Bidello -	”	2.	”	4.	
	Reali	35.	”	53.	

*Esame pubblico.*

	Reali	Teologia.		Ambe leggi.		Medicina.	
Deposito -	Reali	136.	”	177.	”	147.	
<i>Distribuzione.</i>							
Al Cancelliere -	Reali	8.	”	12.	”	12.	
Prefetto -	”	8.	”	10.	”	10.	
Censore -	”	4.	”	6.	”	6.	
Promotore -	”	20.	”	25.	”	25.	
Argomentanti 4.	”	8.	”	10.	”	10.	
Dottori collegiati, come sovra -	”	64.	”	80.	”	50.	
Segretario -	”	4.	”	5.	”	5.	
Università, e Biblioteca	”	8.	”	12.	”	12.	
Ospedale -	”	8.	”	12.	”	12.	
Bidello -	”	4.	”	5.	”	5.	
	Reali	136.	”	177.	”	147.	Per

Per le Aggregazioni a' Collegj, Dritti di Patenti, Esami di Chirurghi, ed altri capi, si offerverà intieramente la Tariffa annessa alle Costituzioni dell' Università di Cagliari.



Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including the word 'Deposito' and various names and numbers, appearing as bleed-through.